

BStGer RR.2021.90 vom 7. September 2021

Bundesstrafgericht, 2021-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2021.90

FR: TPF RR.2021.90 du 7 septembre 2021

IT: TPF RR.2021.90 del 7 settembre 2021

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ecuador. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica dell'Ecuador e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale (in seguito: Trattato) concluso il 4 luglio 1997 ed entrato in vigore il 19 gennaio 1999 (RS 0.351.932.7). Di rilievo nella fattispecie è anche l'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Ecuador il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale. È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 4 -

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 22 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

La ricorrente sostiene che, essendo i fatti corruttivi alla base della rogatoria già stati giudicati in Ecuador con sentenza del 23 gennaio 2018 divenuta definitiva, la domanda di assistenza sarebbe da respingere in virtù del principio *ne bis in idem*. Essa produce parimenti tre decisioni estere che attesterebbero l'imponibilità di altre iniziative giudiziarie in Ecuador concernenti il reato di riciclaggio. Verrebbe dunque a mancare un interesse meritevole di protezione in capo allo Stato richiedente.

E. 2.1

Secondo il principio *ne bis in idem*, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. Nel campo dell'assistenza internazionale con il Paese qui in esame, tale principio è retto dall'art. 3 n. 1 lett. c del Trattato. Secondo questa disposizione l'assistenza giudiziaria può essere negata se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali una persona è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, questa sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. Si tratta di una disposizione che in virtù dei principi esposti sopra al consid. 1.2 prevale sia sull'art. 5 cpv. 1 lett. a che sull'art. 66 AIMP (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.172 del 17 febbraio 2009 consid. 4.1; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, n. 664 pag. 723).

E. 2.2

In concreto, a sostegno della sua censura, la ricorrente ha prodotto una sentenza del 23 gennaio 2018 emanata dalla Corte nacional de justicia del Ecuador – Sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito nella causa n. 2 concernente G., H. e I. (v. allegato ad act. 1.5), quest'ultimo avente diritto economico del conto litigioso, nonché tre altre decisioni estere (v. act. 1.11, 1.12 e 1.13), ma non allega l'esistenza di una sentenza svizzera cresciuta in giudicato emanata nei suoi confronti per i medesimi fatti oggetto dell'inchiesta estera, per cui la censura non merita ulteriore disamina. Essa dovrà essere fatta valere dinanzi al giudice estero del merito, sola autorità competente per statuire

- 5 -

sulla questione. L'autorità rogante non ha del resto dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la propria rogatoria, per cui secondo giurisprudenza non vi è ragione di rifiutare l'assistenza nemmeno sotto questo profilo (v. DTF 113 Ib consid. 5a; sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.19 dell'11 maggio 2021 consid. 3; RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 305). Visto quanto precede, non vi è ragione di dare seguito neppure alla richiesta di incaricare il MPC di ulteriori chiarimenti presso l'autorità rogante.

E. 3

In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.